



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

Firenze, 15 febbraio 2016

Ai Dirigenti delle
ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Regione Toscana

OGGETTO: Calendario scolastico 2016/2017.

Gentilissimi,

com'è noto la Regione Toscana con la Delibera n. 279 del 07/04/2014 ha approvato le modalità per la determinazione del Calendario Scolastico a partire dall'a.s. 2014-15 e per tutti gli anni successivi, che quindi risulta articolato come segue:

Le attività didattiche **in tutte le istituzioni scolastiche** di ogni ordine e grado avranno inizio il giorno **15 settembre di ciascun a.s.** e termineranno il giorno **10 giugno di ciascun a.s.**

Qualora il 15 settembre sia un venerdì, un sabato o un giorno festivo l'avvio dell'attività slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Il termine delle attività sarà anticipato al primo giorno lavorativo precedente nel caso in cui il 10 giugno cada di giorno festivo, o posticipato, se necessario, al fine di garantire **almeno 205 giorni** di lezione per attività didattica svolta su 6 giorni settimanali, **o 172 giorni**, per attività didattica svolta su 5 giorni settimanali.

In considerazione della rilevanza del servizio della **scuola dell'infanzia** le istituzioni scolastiche di tale grado hanno la facoltà di anticipare, come negli anni passati, l'avvio delle attività.

Le attività educative presso le scuole dell'infanzia hanno termine il **30 giugno**, di ciascun a.s. Qualora detto giorno sia festivo, la chiusura sarà anticipata al giorno lavorativo precedente.

Ad esclusione della particolarità delle indicazioni per la scuola dell'infanzia, le attività svolte in tutte le istituzioni scolastiche, **non possono terminare in data antecedente al 10 giugno**, possono invece terminare in data successiva al termine stabilito del 10 giugno di ciascun a.s. nei seguenti casi:

- a) nelle classi interessate agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di II grado;



- b) nelle classi delle istituzioni scolastiche che svolgono percorsi formativi modulari destinati agli adulti;
- c) nell'ambito di specifici progetti finalizzati all'educazione degli adulti secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed organizzati dalle competenti istituzioni scolastiche;
- d) nell'ambito di attività formative integrate tra istruzione e formazione professionale.

Possono iniziare prima del 15 settembre e terminare successivamente al 10 giugno, le attività degli istituti secondari di II grado dove si svolgono attività di alternanza scuola-lavoro. **L'anticipo o il posticipo è limitato a dette attività di alternanza scuola-lavoro**, e riguarda solo gli studenti direttamente coinvolti in tale tipo di attività, mentre **resta fermo l'avvio delle attività didattiche per tutti gli studenti il 15 settembre e il termine non prima del 10 giugno di ogni anno.**

All'interno del predetto periodo i seguenti giorni hanno carattere di **festività**:

- Tutte le domeniche;
- 1 novembre: Tutti i Santi;
- 8 dicembre: Immacolata Concezione;
- 25 dicembre: Santo Natale;
- 26 dicembre: Santo Stefano;
- 1 gennaio: Capodanno;
- 6 gennaio: Epifania;
- *Santa Pasqua*;
- Lunedì dell'Angelo;
- 25 aprile: Festa della Liberazione;
- 1 maggio: Festa del Lavoro;
- 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica;
- La festa del Patrono.

Sospensioni obbligatorie delle lezioni:

- **Vacanze natalizie**: dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio (compresi) di ciascun a.s.;
- **Vacanze pasquali**, i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo al Lunedì dell'Angelo di ciascun a.s.

La festa della Toscana, istituita ai sensi della Legge regionale 21 giugno 2001 n. 26, nella data del **30 novembre** di ogni anno, **non costituisce data di sospensione delle attività didattiche, né di chiusura delle scuole.**

La Regione, facendo seguito alle disposizioni di cui all'art. 74 del Dlgs 16 Aprile 1994, n. 297 che prevede che l'anno scolastico per essere valido debba **contare non meno di 200 giorni di attività didattica**, indica un calendario di attività di **almeno 205** giorni complessivi di attività (204 nel caso che il Santo Patrono cada nel periodo 15 settembre-10 giugno), per l'attuazione del **Piano dell'offerta Formativa**, nonché per permettere gli **adattamenti eventualmente necessari per specifiche esigenze ambientali**, ivi compresi gli eventuali recuperi di giorni di didattica non svolti a causa di particolari eventi non prevedibili all'atto della stesura della deliberazione della Giunta



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale*

regionale (calamità naturali, elezioni amministrative e/o politiche, referendum, emergenze sanitarie, ecc.).

Per quanto sopra, **gli adattamenti al Calendario Scolastico non possono comunque in nessun caso prevedere una riduzione dei 205 (o 172) giorni di attività indicati**, festa del Patrono esclusa.

A questo proposito si ricorda che quanto sopra è stabilito in coerenza con l'Art. 1 "Autonomia scolastica" comma 1 del citato decreto 275/99 "Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, **nel rispetto delle funzioni delegate alla Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali**, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e con l'Art. 5 "Autonomia organizzativa" comma 2, del citato decreto 275/99 "Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche **in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni** a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112".

In allegato (Allegato A) rimettiamo l'articolazione del **Calendario Scolastico 2016/2017**.

Tutti gli adattamenti, devono essere assunti in tempo utile per essere comunicati alle famiglie, agli Enti locali interessati e a queste Amministrazioni, ovvero entro il termine delle attività didattiche relative all'anno scolastico in corso, cioè **entro il 10 giugno** di ciascun a.s.

Si informa altresì che la Regione Toscana e l'Ufficio Scolastico Regionale monitorano - sulla base di apposito protocollo d'intesa, approvato con DGR n. 548 del 07-07-2014 e firmato dagli interessati in data 15 gennaio 2015 - gli adattamenti Calendario Scolastico approvati da ciascuna istituzione scolastica.

I calendari approvati devono pertanto essere inviati - utilizzando **esclusivamente** la scheda allegata (Allegato B) - entro il termine del **10 giugno**, all'Ufficio Scolastico regionale e al Settore Educazione e Istruzione della Regione Toscana ai seguenti recapiti:

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE – Fausto Castellani: fausto.castellani@istruzione.it
REGIONE TOSCANA – Francesca Faggi: francesca.faggi@regione.toscana.it
Lara Porciatti: lara.porciatti@regione.toscana.it

La Delibera di Giunta Regionale con i relativi allegati è reperibile sul sito della Regione Toscana al seguente indirizzo web:

<http://www.regione.toscana.it/-/calendario-scolastico-2014-2015-e-anni-successivi>



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale*

Si informano tutte le istituzioni scolastiche che per poter beneficiare di **contributi** da parte della Regione Toscana, a valere su fondi regionali e su FSE, **le scuole dovranno dimostrare di aver provveduto agli adattamenti del calendario entro i limiti sopra fissati.**

Restando a completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, si inviano distinti saluti,

Ufficio Scolastico Regionale
Il Direttore
Domenico Petruzzo

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993

Regione Toscana
L'Assessore
Cristina Grieco

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993